II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1234 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2020

che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda le condizioni e le procedure per la dichiarazione da parte delle organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 39, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione ([2]) stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti e alla fornitura di servizi di gestione del piazzale (*apron management service* - «AMS»). Il suddetto regolamento contiene tuttavia un numero limitato di disposizioni relative alla fornitura in sicurezza di tali servizi. È pertanto opportuno stabilire, come parte delle operazioni aeroportuali, una serie dedicata di ulteriori requisiti.

(2) L'allegato II (Parte-ADR.AR) del regolamento 139/2014 stabilisce i requisiti per la gestione e la sorveglianza delle organizzazioni da parte delle autorità competenti. È opportuno modificare tale allegato per conferire all'autorità competente dello Stato membro in cui sono forniti AMS i poteri di ricevere e registrare le dichiarazioni di capacità presentate dalle organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale.

(3) Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza in un aeroporto, i requisiti per le organizzazioni responsabili della fornitura di AMS dovrebbero essere allineati a quelli applicabili ai gestori aeroportuali e in particolare ai requisiti per la gestione della sicurezza, le procedure operative e il personale.

(4) È opportuno stabilire requisiti per la gestione delle interfacce afferenti alla sicurezza tra il gestore aeroportuale, le organizzazioni responsabili della fornitura di AMS e il fornitore di servizi di traffico aereo per quanto riguarda le operazioni sul piazzale.

(5) Al fine di contribuire alla sicurezza delle operazioni sul piazzale, dovrebbero essere stabilite procedure operative specifiche applicabili al gestore aeroportuale. All'operatore aeroportuale dovrebbe essere consentito di assegnare responsabilità ad altre organizzazioni.

(6) L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato un progetto di norme e lo ha presentato unitamente al parere n. 2/2014 ([3]), in conformità all'articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

([1]) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).

([3]) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 139/2014 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) le condizioni e le procedure per la dichiarazione e per la sorveglianza delle organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), indicate nell'allegato II e nell'allegato III.

_____

(*) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I gestori degli aeroporti e le organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale devono rispettare i requisiti di cui all'allegato III e all'allegato IV.»;

c) il paragrafo 4 è soppresso;

2) l'articolo 3 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Sorveglianza»;

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri designano al loro interno uno o più soggetti in qualità di autorità competente(i), dotata dei necessari poteri e responsabilità ai fini della certificazione e della sorveglianza degli aeroporti e dei gestori degli aeroporti e ai fini della ricezione delle dichiarazioni e della sorveglianza dei fornitori di servizi di gestione del piazzale, nonché del personale che vi opera.»;

3) all'articolo 11, il paragrafo 5 è soppresso;

4) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

5) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

6) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 20 marzo 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato II (Parte-ADR.AR) del regolamento (UE) n. 139/2014 è così modificato:

1) la norma ADR.AR.A.001 è sostituita dalla seguente:

«ADR.AR.A.001 Campo di applicazione

Il presente allegato stabilisce i requisiti per le autorità competenti responsabili per:

a) la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti e dei gestori degli aeroporti;

b) la ricezione delle dichiarazioni di capacità e disponibilità dei mezzi per adempiere alle responsabilità da parte delle organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale e la loro sorveglianza.»;

2) alla norma ADR.AR.A.005, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) ricezione delle dichiarazioni di capacità e disponibilità dei mezzi per adempiere alle responsabilità da parte delle organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale e loro sorveglianza.»;

3) alla norma ADR.AR.A.010, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) L'autorità competente mette a disposizione atti legislativi, norme, regolamenti, pubblicazioni tecniche e documenti connessi ai gestori degli aeroporti, alle organizzazioni responsabili della fornitura di AMS e alle altre parti interessate al fine di agevolarne la rispondenza ai requisiti applicabili.»;

4) alla norma ADR.AR.A.015, la lettera d) è così modificata:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«d) L'autorità competente valuta i metodi alternativi di rispondenza proposti da un gestore aeroportuale o da un'organizzazione responsabile della fornitura di AMS, secondo la norma ADR.OR.A.015, analizzando la documentazione fornita e, se lo si ritiene necessario, procedendo ad un'ispezione del gestore aeroportuale, dell'aeroporto o dell'organizzazione responsabile della fornitura di AMS.»;

b) al secondo comma, il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4) informare gli aeroporti certificati e l'organizzazione responsabile della fornitura di AMS sotto la sua sorveglianza, a seconda del caso.»;

5) la norma ADR.AR.A.030 è così modificata:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) L'autorità competente pone in atto un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere in maniera adeguata le informazioni in materia di sicurezza in conformità al regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).»;

(b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) I provvedimenti adottati in conformità alla lettera c) vengono immediatamente comunicati ai gestori aeroportuali o alle organizzazioni responsabili della fornitura di AMS che devono conformarsi ad essi a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo. L'autorità competente comunica tali provvedimenti anche all'Agenzia e, nel caso in cui fosse richiesta un'azione combinata, agli altri Stati membri interessati.»;

(c) è aggiunta la lettera e) seguente:

«e) I provvedimenti comunicati a un'organizzazione responsabile della fornitura di AMS vengono anche comunicati al gestore dell'aeroporto in cui è fornito il servizio.»;

6) alla norma ADR.AR.A.040 è aggiunta la lettera e) seguente:

«e) Le direttive di sicurezza comunicate all'organizzazione responsabile della fornitura di AMS vengono anche comunicate al gestore dell'aeroporto in cui è fornito il servizio.»;

7) alla norma ADR.AR.B.005, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) L'autorità competente stabilisce le procedure per la partecipazione a uno scambio reciproco di tutte le informazioni e l'assistenza necessarie con altre autorità competenti interessate, comprese informazioni su tutti i rilievi mossi, le azioni di follow-up correttive adottate in risposta a tali rilievi e i provvedimenti sanzionatori adottati in seguito alla sorveglianza dell'organizzazione responsabile della fornitura di AMS registrata in più di uno Stato membro.»;

8) alla norma ADR.AR.B.020, lettera a), il punto 11) è sostituito dal seguente:

«11) l'utilizzo di disposizioni di flessibilità in conformità all'articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1139.»;

9) alla norma ADR.AR.C.005, lettera a), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) la costante conformità alla base di certificazione e ai requisiti applicabili agli aeroporti e ai gestori aeroportuali o alle organizzazioni responsabili della fornitura di AMS; e»;

10) la norma ADR.AR.C.010 è così modificata:

a) alla lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«a) L'autorità competente deve, per ogni gestore aeroportuale e organizzazione responsabile della fornitura di AMS:»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) Il programma di sorveglianza e il ciclo di pianificazione devono riflettere le prestazioni in materia di sicurezza rispettivamente del gestore aeroportuale o dell'organizzazione responsabile della fornitura di AMS, nonché l'esposizione al rischio dell'aeroporto.»;

11) alla norma ADR.AR.C.040, il titolo è sostituito dal seguente:

«ADR.AR.C.040 Modifiche — gestore aeroportuale»;

12) la norma ADR.AR.C.050 è sostituita dalla seguente:

«ADR.AR.C.050 Dichiarazione delle organizzazioni responsabili della fornitura di AMS e notifica di modifica

a) All'atto di ricezione di una dichiarazione da un'organizzazione responsabile della fornitura di AMS che intende fornire tali servizi in un aeroporto, o all'atto di ricezione di una notifica di modifica delle informazioni contenute nella dichiarazione, l'autorità competente conferma il ricevimento della dichiarazione o della notifica di modifica e verifica che la dichiarazione o la notifica di modifica contenga tutte le informazioni richieste dall'allegato III (Parte-ADR.OR).

b) Se la dichiarazione o la notifica di modifica non contiene tutte le informazioni richieste ai sensi dell'allegato III, norma ADR.OR.F.005, o contiene informazioni da cui risulta una non conformità ai requisiti applicabili, l'autorità competente notifica la non conformità e chiede ulteriori informazioni all'organizzazione responsabile della fornitura di AMS e al gestore dell'aeroporto in cui sono forniti tali servizi. Se lo ritiene necessario, l'autorità competente effettua un'ispezione dell'organizzazione. Se la non conformità è confermata, l'autorità competente prende le iniziative previste alla norma ADR.AR.C.055 del presente allegato.

c) L'autorità competente tiene un registro delle dichiarazioni e delle notifiche di modifica dell'organizzazione responsabile della fornitura di AMS sotto la sua sorveglianza.»;

13) alla norma ADR.AR.C.055 è aggiunta la lettera f) seguente:

«f) Qualsiasi rilievo emesso in merito a un'organizzazione responsabile della fornitura di AMS o qualsiasi osservazione formulata all'organizzazione responsabile della fornitura di AMS viene comunicato dall'autorità competente al gestore dell'aeroporto in cui sono forniti tali servizi.».

ALLEGATO II

L'allegato III del regolamento (UE) n. 139/2014 è così modificato:

1) il titolo dell'allegato III è sostituito dal seguente:

«Parte requisiti per l'organizzazione (Parte-ADR.OR)»;

2) il titolo del capo B è sostituito dal seguente:

«CAPO B – CERTIFICAZIONE – AEROPORTI E GESTORI AEROPORTUALI (ADR.OR.B)»;

3) la norma ADR.OR.B.037 è soppressa;

4) la norma ADR.OR.B.060 è soppressa;

5) è aggiunta la norma ADR.OR.B.070 seguente:

«ADR.OR.B.070 Cessazione della fornitura di servizi di gestione del piazzale

Il gestore aeroportuale deve:

a) adottare misure adeguate volte ad assicurare che i rischi per la sicurezza derivanti dalla cessazione di attività siano stati valutati e attenuati;

b) fornire informazioni sulle misure di cui alla lettera a) al fornitore di servizi di informazioni aeronautiche adeguato.»;

6) alla norma ADR.OR.C.015, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini della determinazione della conformità ai pertinenti requisiti nel regolamento (UE) 2018/1139 e negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo, un gestore aeroportuale garantisce a qualsiasi persona autorizzata dall'autorità competente l'accesso:»;

7) alla norma ADR.OR.C.020, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Dopo il ricevimento di una notifica dei rilievi, il gestore aeroportuale:»;

8) la norma ADR.OR.C.025 è sostituita dalla seguente:

«ADR.OR.C.025 Reazione immediata a un problema di sicurezza — conformità alle direttive di sicurezza

Il gestore aeroportuale attua le misure di sicurezza, comprese le direttive di sicurezza, adottate dall'autorità competente in conformità all'allegato II, norma ADR.AR.A.030, lettera c), e norma ADR.AR.A.040.»;

9) la norma ADR.OR.C.030 è così modificata:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Il gestore aeroportuale segnala all'autorità competente, e a ogni altra organizzazione che lo Stato in cui si trova l'aeroporto prevede debba essere informata, qualsiasi incidente, inconveniente grave ed evento, come prescritto nel regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e nel regolamento (UE) n. 376/2014.

_____

(*) Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).»;

b) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«d) Le segnalazioni sono effettuate dal gestore aeroportuale entro 72 ore dal momento in cui viene a conoscenza dell'evento a cui si riferisce la segnalazione, a meno che circostanze eccezionali non lo impediscano.

e) Se del caso, l'operatore aeroportuale effettua una segnalazione di follow-up per fornire i dettagli delle azioni che intende intraprendere per evitare simili eventi in futuro, non appena tali azioni siano state individuate. Tale segnalazione viene effettuata nella forma e nelle modalità stabilite dallo Stato membro.»;

10) il titolo del capo D è sostituito dal seguente:

«CAPO D – GESTIONE – GESTORI AEROPORTUALI (ADR.OR.D)»;

11) è aggiunto il seguente capo F:

«CAPO F – SERVIZI DI GESTIONE DEL PIAZZALE (ADR.OR.F)

ADR.OR.F.001 Responsabilità dell'organizzazione responsabile della fornitura di AMS

L'organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve fornire servizi di gestione del piazzale conformemente:

a) ai requisiti di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2018/1139 e all'allegato III (Parte-ADR.OR) e all'allegato IV (Parte-ADR.OPS) del presente regolamento;

b) alla propria dichiarazione;

c) alle procedure operative contenute nel manuale dell'aeroporto;

d) al proprio manuale del sistema di gestione in conformità alla norma ADR.OR.F.095;

e) a qualsiasi altro manuale utilizzato per la fornitura di servizi di gestione del piazzale.

ADR.OR.F.005 Dichiarazione dell'organizzazione responsabile della fornitura di AMS

a) Quando un'organizzazione responsabile della fornitura di AMS intende come minimo fornire indicazioni agli aeromobili come stabilito nella norma ADR.OPS.D.001, lettera a), punti 1) e 2), deve presentare una dichiarazione all'autorità competente almeno due mesi prima della data di inizio previsto della fornitura del servizio. La dichiarazione deve contenere le informazioni seguenti:

   (1) il nome dell'organizzazione responsabile della fornitura di AMS;

   (2) i dati di contatto dell'organizzazione responsabile della fornitura di AMS;

   (3) il nome e i dati di contatto del dirigente responsabile;

   (4) il nome dell'aeroporto o i nomi degli aeroporti nello Stato membro in cui saranno forniti i servizi;

   (5) un elenco degli aeroporti situati in altri Stati membri in cui sono forniti i servizi;

   (6) la data dell'inizio previsto della fornitura di servizi di gestione del piazzale;

   (7) una dichiarazione attestante la conclusione di accordi formali con il gestore aeroportuale e il fornitore di servizi di traffico aereo presso l'aeroporto in cui intende fornire i servizi di gestione del piazzale;

   (8) una dichiarazione attestante che l'organizzazione responsabile della fornitura di AMS ha elaborato una politica in materia di sicurezza e applicherà tale politica durante la fornitura dei servizi oggetto della dichiarazione, conformemente alla norma ADR.OR.F.045, lettera b), punto 2);

   (9) una dichiarazione attestante che l'organizzazione responsabile della fornitura di AMS è conforme e continuerà, durante la fornitura dei servizi oggetto della dichiarazione, a essere conforme ai requisiti applicabili di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2018/1139 e all'allegato III (Parte-ADR.OR) e all'allegato IV (Parte-ADR.OPS) del presente regolamento;

b) in deroga alla lettera a), quando un gestore aeroportuale certificato o un fornitore di servizi di traffico aereo approvato intende fornire servizi di gestione del piazzale, esso deve:

   (1) dare notifica alla propria autorità competente;

   (2) rivedere la propria politica in materia di sicurezza al fine di includere la fornitura di servizi di gestione del piazzale;

   (3) presentare all'autorità competente il programma di formazione del personale destinato a essere utilizzato per la fornitura di servizi.

ADR.OR.F.010 Mantenimento della validità della dichiarazione

Una dichiarazione presentata da un'organizzazione responsabile della fornitura di AMS in conformità alla norma ADR.OR.F.005 deve rimanere valida fatte salve le seguenti condizioni:

a) l'organizzazione responsabile della fornitura di AMS è conforme ai requisiti di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2018/1139 e all'allegato III (Parte-ADR.OR) e all'allegato IV (Parte-ADR.OPS) del presente regolamento, tenendo conto delle disposizioni relative al trattamento dei rilievi, come specificato alla norma ADR.OR.F.035 del presente allegato;

b) all'autorità competente è garantito l'accesso all'organizzazione responsabile della fornitura di AMS in conformità alla norma ADR.OR.F.030 del presente allegato per determinare la costante conformità ai requisiti di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2018/1139 e all'allegato III (Parte-ADR.OR) e all'allegato IV (Parte-ADR.OPS) del presente regolamento;

c) la dichiarazione non è stata ritirata dall'organizzazione responsabile della fornitura di AMS o non è stato intimato dall'autorità competente di cessare, in tutto o in parte, i servizi oggetto della dichiarazione.

ADR.OR.F.015 Inizio della fornitura di servizi di gestione del piazzale

Un'organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve iniziare la fornitura di servizi di gestione del piazzale presso un aeroporto quando:

a) la dichiarazione è pervenuta all'autorità competente;

b) essa ha concluso accordi formali con il gestore aeroportuale certificato e il fornitore di servizi di traffico aereo approvato presso l'aeroporto in cui saranno forniti i servizi, in conformità rispettivamente alle norme ADR.OR.F.085 e ADR.OR.F.090;

c) essa fornisce prove che il proprio personale ha completato la formazione iniziale e di unità operativa richiesta.

ADR.OR.F.020 Cessazione della fornitura di servizi di gestione del piazzale

Un'organizzazione responsabile della fornitura di AMS che intende cessare definitivamente la fornitura di servizi presso un aeroporto deve:

a) dare quanto prima notifica al gestore aeroportuale e all'autorità competente, in modo da consentire l'adozione di misure adeguate al proseguimento in sicurezza del servizio;

b) presentare all'autorità competente una dichiarazione rettificativa o una richiesta di annullamento della registrazione della dichiarazione alla data di cessazione della fornitura del servizio.

ADR.OR.F.025 Modifiche

a) L'organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve coordinare con il gestore aeroportuale qualsiasi modifica alle informazioni contenute nella dichiarazione di cui alla norma ADR.OR.F.005, lettera a), e al programma di formazione o al manuale del sistema di gestione di cui rispettivamente alla norma ADR.OR.F.005, lettera b), e alla norma ADR.OR.F.095.

b) L'organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve notificare senza indebito ritardo all'autorità competente qualsiasi modifica di cui alla lettera a) e, se necessario, presentare una dichiarazione rettificativa.

c) L'organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve fornire all'autorità competente la documentazione pertinente in conformità alla lettera d).

d) Nel quadro del proprio sistema di gestione di cui alla norma ADR.OR.F.045, l'organizzazione responsabile della fornitura di AMS che propone una modifica della propria organizzazione, del proprio sistema di gestione o del proprio programma di formazione deve:

   (1) definire le interdipendenze con le parti interessate, programmare ed effettuare una valutazione della sicurezza in coordinamento con tali organizzazioni;

   (2) allineare in modo sistematico le ipotesi e le misure di attenuazione con le parti interessate;

   (3) garantire una valutazione complessiva della modifica comprese le interazioni necessarie;

   (4) garantire che vengano stabiliti e documentati, a sostegno della valutazione della sicurezza, argomentazioni, prove e criteri di sicurezza validi e completi, e che la modifica favorisca il miglioramento della sicurezza ogniqualvolta ciò sia ragionevolmente possibile.

ADR.OR.F.030 Accesso

Ai fini di determinare se un'organizzazione responsabile della fornitura di AMS agisce in conformità alla propria dichiarazione, l'organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve garantire che a qualsiasi persona debitamente autorizzata dall'autorità competente, in qualsiasi momento:

a) sia garantito accesso a strutture, documenti, registri, dati, procedure o a qualsiasi altro materiale pertinente alla propria attività;

b) sia consentito di effettuare o assistere a qualsiasi azione, ispezione, controllo, valutazione o attività che l'autorità competente ritenga necessario.

ADR.OR.F.035 Rilievi e azioni correttive

a) Dopo che l'autorità competente ha comunicato un rilievo a un'organizzazione responsabile della fornitura di AMS in conformità all'allegato II, norma ADR.AR.C.055, l'organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve adottare le seguenti misure entro il periodo di tempo stabilito dall'autorità competente:

   (1) individuare le cause che sono alla base della non conformità;

   (2) definire un piano di azioni correttive;

   (3) fornire all'autorità competente una prova soddisfacente dell'attuazione delle azioni correttive entro un periodo di tempo concordato con tale autorità in conformità all'allegato II, norma ADR.AR.C.055, lettera d).

b) L'organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve informare il gestore aeroportuale delle azioni di cui alla lettera a) e, se del caso, coordinare tali azioni con il gestore aeroportuale.

ADR.OR.F.040 Reazione immediata a un problema di sicurezza — rispetto delle direttive di sicurezza

Un'organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve:

a) attuare le misure di sicurezza, comprese le direttive di sicurezza, adottate dall'autorità competente in conformità all'allegato II, norma ADR.AR.A.030, lettera c), e norma ADR.AR.A.040;

b) in sede di attuazione delle misure di cui alla lettera a), coordinarsi con il gestore aeroportuale e il fornitore di servizi di traffico aereo, ove necessario.

ADR.OR.F.045 Sistema di gestione

a) L'organizzazione responsabile della fornitura di AMS, il gestore aeroportuale o il fornitore di servizi di traffico aereo, quando quest'ultimo fornisce parzialmente o esclusivamente servizi di gestione del piazzale, deve attuare e mantenere un sistema di gestione comprensivo di un sistema di gestione della sicurezza che contempli anche tali attività.

b) Il sistema di gestione deve comprendere:

   (1) linee di responsabilità ben definite in tutta l'organizzazione, compresa la responsabilità diretta in termini di sicurezza da parte del personale direttivo;

   (2) una descrizione delle filosofie e dei principi generali dell'organizzazione responsabile della fornitura di AMS in merito alla sicurezza, noti come politica in materia di sicurezza, sottoscritta dal dirigente responsabile;

   (3) un processo formale che garantisca l'individuazione dei pericoli nelle operazioni;

   (4) un processo formale che garantisca l'analisi, la valutazione e l'attenuazione dei rischi per la sicurezza nella fornitura di servizi di gestione del piazzale;

   (5) gli strumenti per verificare le prestazioni in materia di sicurezza dell'organizzazione responsabile della fornitura di AMS in riferimento agli indicatori di prestazioni in materia di sicurezza e agli obiettivi prestazionali in materia di sicurezza del sistema di gestione della sicurezza, e per convalidare l'efficacia dei controlli dei rischi per la sicurezza;

   (6) un processo formale per:

      i) individuare le modifiche nell'organizzazione, nel suo sistema di gestione o nella fornitura di servizi di gestione del piazzale che possano influire sui servizi, le procedure e i processi stabiliti;

      ii) descrivere le modalità per garantire le prestazioni in materia di sicurezza prima dell'attuazione delle modifiche;

      iii) eliminare o modificare i controlli dei rischi per la sicurezza che non sono più necessari o efficaci a causa di cambiamenti nel contesto operativo;

   (7) un processo formale per riesaminare il sistema di gestione di cui alla lettera a), individuare la causa o le cause di prestazioni del sistema di gestione della sicurezza inferiori allo standard, determinare le implicazioni di tali prestazioni inferiori allo standard nelle operazioni ed eliminare o attenuare tale causa o tali cause;

   (8) un programma di formazione in materia di sicurezza che garantisca che il personale coinvolto nella fornitura di servizi di gestione del piazzale sia formato e competente per svolgere le funzioni di gestione della sicurezza;

   (9) strumenti formali per comunicazioni di sicurezza che garantiscano che il personale sia pienamente a conoscenza del sistema di gestione della sicurezza, consentano la trasmissione di informazioni essenziali per la sicurezza e permettano di spiegare per quale motivo sono state adottate determinate misure di sicurezza e perché le procedure di sicurezza sono introdotte o modificate;

   (10) un processo formale per monitorare la conformità dell'organizzazione ai pertinenti requisiti.

c) L'organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve documentare in un manuale tutti i processi chiave del sistema di gestione.

ADR.OR.F.050 Segnalazione di malfunzionamenti dei sistemi utilizzati per la fornitura di servizi di gestione del piazzale

Fatto salvo il regolamento (UE) n. 376/2014, l'organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve segnalare all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova l'aeroporto, al gestore aeroportuale e all'organizzazione responsabile della progettazione degli equipaggiamenti aeroportuali utilizzati per la fornitura di servizi di gestione del piazzale qualsiasi malfunzionamento, difetto tecnico, superamento di limitazioni tecniche, evento o altra circostanza irregolare che abbia o possa aver messo in pericolo la sicurezza e che non abbia causato un incidente o un inconveniente grave.

ADR.OR.F.055 Sistema di segnalazione in materia di sicurezza

a) L'organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve istituire e attuare un sistema di segnalazione in materia di sicurezza per il proprio personale.

b) Nell'ambito del processo di cui alla norma ADR.OR.F.045, lettera b), punto 3), l'organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve garantire che:

   (1) il proprio personale utilizzi il sistema di segnalazione in materia di sicurezza per la segnalazione obbligatoria di qualsiasi incidente, inconveniente grave ed evento;

   (2) il sistema di segnalazione in materia di sicurezza possa essere utilizzato per la segnalazione spontanea di qualsiasi difetto, errore e pericolo per la sicurezza che potrebbero incidere sulla sicurezza.

c) Il sistema di segnalazione in materia di sicurezza deve tutelare l'identità dell'informatore, incoraggiare la segnalazione spontanea e includere la possibilità che le segnalazioni possano essere presentate in forma anonima.

d) L'organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve:

   (1) registrare tutte le segnalazioni presentate;

   (2) trasmettere le segnalazioni al gestore aeroportuale e, se del caso, al fornitore di servizi di traffico aereo;

   (3) in collaborazione con il gestore aeroportuale, con il fornitore di servizi di traffico aereo o con entrambi, analizzare e valutare le segnalazioni per ovviare alle carenze in materia di sicurezza e individuare le tendenze;

   (4) partecipare alle inchieste sulle segnalazioni condotte dal gestore aeroportuale, a seconda del caso;

   (5) astenersi dall'attribuire colpe, in linea con i principi della «cultura di equità» (*just culture*).

ADR.OR.F.060 Programmi di sicurezza

L'organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve partecipare ai programmi di sicurezza stabiliti dal gestore aeroportuale.

ADR.OR.F.065 Requisiti del personale

a) L'organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve:

   (1) nominare un dirigente responsabile che ha l'autorità di garantire che tutte le attività possano essere finanziate ed eseguite in conformità ai requisiti applicabili. Il dirigente responsabile deve essere responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un sistema di gestione efficace;

   (2) nominare una persona responsabile della gestione e della sorveglianza dei servizi operativi relativi alla gestione del piazzale;

   (3) nominare una persona responsabile dello sviluppo, della manutenzione e della gestione quotidiana del sistema di gestione della sicurezza. Tale persona deve agire in modo indipendente da altri dirigenti all'interno dell'organizzazione, deve avere accesso diretto al dirigente responsabile e alla pertinente dirigenza per le questioni relative alla sicurezza e deve rispondere al dirigente responsabile;

   (4) disporre di personale sufficiente e qualificato per i compiti e le attività pianificati, da svolgere in conformità ai requisiti applicabili;

   (5) assegnare un numero sufficiente di supervisori a funzioni e responsabilità definite, tenendo conto della struttura dell'organizzazione e del numero di addetti;

   (6) garantire che il personale coinvolto nella fornitura di servizi di gestione del piazzale sia adeguatamente formato in conformità al programma di formazione.

b) Nel caso in cui il gestore aeroportuale o il fornitore di servizi di traffico aereo fornisca parzialmente o esclusivamente i servizi di gestione del piazzale, esso deve garantire che i requisiti di cui alla lettera a) siano inclusi nell'attribuzione delle responsabilità definita all'interno dei propri sistemi di gestione.

ADR.OR.F.075 Consumo di alcol, sostanze psicoattive e medicinali

L'organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve attuare le procedure stabilite dal gestore aeroportuale in conformità alla norma ADR.OR.C.045 per quanto riguarda il consumo di alcol, sostanze psicoattive e medicinali da parte del proprio personale coinvolto nella fornitura di servizi di gestione del piazzale.

ADR.OR.F.080 Archiviazione dei documenti

a) L'organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve istituire un sistema adeguato di archiviazione dei documenti che contempli tutte le sue attività svolte in conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di quest'ultimo.

b) Il formato dei documenti deve essere specificato nel manuale del sistema di gestione.

c) I documenti devono essere conservati con modalità che garantiscano la protezione da danneggiamento, alterazione e furto.

d) I documenti devono essere conservati per almeno cinque anni, salvo le seguenti eccezioni:

(1) l'attuale dichiarazione deve essere conservata per tutta la durata della dichiarazione;

(2) gli accordi scritti con altre organizzazioni devono essere conservati fino a quando tali accordi sono in vigore;

(3) i rapporti di valutazione della sicurezza devono essere conservati per tutta la durata di vita del sistema, della procedura o dell'attività;

(4) i documenti relativi alla formazione, alle qualifiche e ai controlli di professionalità del personale devono essere conservati per almeno quattro anni dalla fine del relativo rapporto di lavoro o fino a quando l'autorità competente non abbia verificato la relativa area di attività.

e) L'organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve istituire e tenere un registro dei rischi.

ADR.OR.F.085 Accordo formale tra l'organizzazione responsabile della fornitura di AMS e il gestore aeroportuale

a) L'organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve avere un accordo formale con il gestore dell'aeroporto in cui intende fornire i servizi di gestione del piazzale.

b) L'accordo deve essere concluso prima dell'inizio della fornitura del servizio.

c) L'accordo formale deve comprendere almeno i seguenti elementi:

(1) la durata dell'accordo;

(2) la definizione dell'area in cui saranno forniti i servizi di gestione del piazzale;

(3) l'elenco dei servizi che saranno prestati dall'organizzazione responsabile della fornitura di AMS;

(4) le modalità di scambio di informazioni operative tra il gestore aeroportuale e l'organizzazione responsabile della fornitura di AMS.

ADR.OR.F.090 Accordo formale tra l'organizzazione responsabile della fornitura di AMS e il fornitore di servizi di traffico aereo

a) L'organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve avere un accordo formale con il fornitore di servizi di traffico aereo dell'aeroporto in cui intende fornire i servizi di gestione del piazzale.

b) L'accordo deve essere concluso prima dell'inizio della fornitura del servizio.

c) L'accordo formale deve comprendere almeno i seguenti elementi:

(1) la durata dell'accordo;

(2) l'ambito dei servizi da fornire, compreso il coordinamento di autorizzazioni alla messa in moto, rullaggio e pushback degli aeromobili;

(3) i punti di trasferimento tra servizi di gestione del piazzale e fornitore di servizi di traffico aereo;

(4) le modalità di scambio di informazioni operative tra il fornitore di servizi di traffico aereo e l'organizzazione responsabile della fornitura di AMS;

(5) il coordinamento di autorizzazioni alla messa in moto, rullaggio e pushback degli aeromobili.

ADR.OR.F.095 Manuale del sistema di gestione

a) L'organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve:

(1) stabilire e mantenere un manuale del sistema di gestione;

(2) garantire che il proprio personale abbia facile accesso al manuale e sia a conoscenza di eventuali modifiche;

(3) previa consultazione del gestore aeroportuale e in coordinamento con quest'ultimo, fornire all'autorità competente le modifiche e le revisioni previste del manuale prima della data di entrata in vigore;

(4) rivedere il contenuto del manuale, garantire che esso sia aggiornato e modificato ogniqualvolta si renda necessario;

(5) inserire tutte le modifiche e le revisioni del manuale come richiesto dall'autorità competente;

(6) mettere le altre organizzazioni interessate a conoscenza delle modifiche che sono pertinenti per le loro funzioni;

(7) garantire che le informazioni riprese da altri documenti approvati e dalle relative modifiche siano correttamente riportate nel manuale;

(8) garantire che il manuale sia redatto in una lingua accettabile per l'autorità competente;

(9) garantire che tutto il personale sia in grado di leggere e comprendere la lingua in cui sono redatte le parti del manuale e di altri documenti connesse alle loro funzioni e responsabilità;

(10) garantire che il manuale sia firmato dal dirigente responsabile dell'organizzazione;

(11) garantire che il manuale sia stampato o disponibile in formato elettronico e sia facile da rivedere;

(12) garantire che il manuale abbia un sistema per la gestione del controllo delle versioni che viene applicato e reso visibile nel manuale;

(13) garantire che il manuale osservi i principi dei fattori umani e sia organizzato in modo tale da facilitarne la preparazione, l'utilizzo e la revisione;

(14) conservare almeno una copia completa e aggiornata del manuale presso l'aeroporto in cui fornisce i servizi e metterla a disposizione dell'autorità competente a fini di ispezione.

b) Il contenuto del manuale deve essere strutturato come segue:

(1) parte generale;

(2) requisiti relativi alle qualifiche e sistema di gestione dell'organizzazione.

c) Nel caso in cui il gestore aeroportuale o il fornitore di servizi di traffico aereo fornisca parzialmente o esclusivamente i servizi di gestione del piazzale, esso deve garantire che i pertinenti requisiti di cui alla lettera b) siano inclusi rispettivamente nel manuale dell'aeroporto o nel manuale delle operazioni di servizi di traffico aereo.

ADR.OR.F.100 Requisiti di documentazione

L'organizzazione responsabile della fornitura di AMS deve:

a) mettere a disposizione del proprio personale operativo le parti del manuale dell'aeroporto relative alla fornitura di servizi di gestione del piazzale;

b) mettere a disposizione qualsiasi altra documentazione richiesta dall'autorità competente e le relative modifiche;

c) diffondere senza indugio istruzioni operative e altre informazioni.».

ALLEGATO III

All'allegato IV del regolamento (UE) n. 139/2014 è aggiunto il seguente capo D:

«CAPO D – OPERAZIONI DI GESTIONE DEL PIAZZALE

ADR.OPS.D.001 Attività relative alla sicurezza della gestione del piazzale

a) Il gestore aeroportuale deve garantire che sul piazzale siano stabiliti e attuati mezzi e procedure per:
   (1) disciplinare il movimento con l'obiettivo di prevenire le collisioni tra aeromobili e tra aeromobili e ostacoli;
   (2) disciplinare l'ingresso degli aeromobili nel piazzale e coordinarne l'uscita dallo stesso con la torre di controllo dell'aeroporto;
   (3) garantire il movimento sicuro e rapido dei veicoli;
   (4) e garantire una regolamentazione adeguata delle seguenti attività:
      i) assegnazione delle piazzole di sosta per aeromobili;
      ii) fornitura di servizi di segnalazione;
      iii) procedure di parcheggio e partenza degli aeromobili dalle piazzole di sosta;
      iv) rifornimento di carburante agli aeromobili;
      v) precauzioni contro il getto dei reattori (*jet blast*) e prove dei motori;
      vi) autorizzazioni alla messa in moto e istruzioni di rullaggio.
b) Per l'attuazione della lettera a) il gestore aeroportuale può assegnare responsabilità ad altre organizzazioni. Se l'operatore aeroportuale assegna tali responsabilità, esso deve includere l'assegnazione nel manuale dell'aeroporto.

ADR.OPS.D.005 Confini del piazzale

a) Il gestore aeroportuale, in collaborazione con il fornitore di servizi di traffico aereo, deve definire e comunicare i confini del piazzale al fornitore di servizi di informazioni aeronautiche per la pubblicazione nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche (*Aeronautical Information Publication* - AIP).
b) Per la definizione dei confini del piazzale devono essere tenuti in conto almeno i seguenti elementi:
   (1) conformazione (layout) dell'aeroporto;
   (2) modalità di funzionamento e configurazione di piste e vie di rullaggio;
   (3) densità del traffico;
   (4) condizioni meteorologiche;
   (5) procedure operative.

ADR.OPS.D.010 Coordinamento dell'entrata e dell'uscita degli aeromobili dal piazzale

a) L'operatore aeroportuale deve garantire che l'entrata e l'uscita degli aeromobili dal piazzale siano coordinate con il fornitore di servizi di traffico aereo nel caso in cui il movimento degli aeromobili sul piazzale non sia gestito dal fornitore di servizi di traffico aereo. Il coordinamento deve comprendere:
   (1) punti di trasferimento designati tra servizi di gestione del piazzale e servizi di traffico aereo per gli aeromobili in arrivo e in partenza;
   (2) mezzi di comunicazione bordo/terra designati da utilizzare nel piazzale;
   (3) aree di attesa per gli aeromobili in arrivo quando le piazzole di sosta non sono disponibili.
b) Il gestore aeroportuale deve comunicare i seguenti elementi al fornitore di servizi di informazioni aeronautiche per la pubblicazione nella Pubblicazione di informazioni aeronautiche (*Aeronautical Information Publication* - AIP):
   (1) i punti di trasferimento designati di cui alla lettera a), punto 1);
   (2) i mezzi di comunicazione bordo/terra designati di cui alla lettera a), punto 2).

ADR.OPS.D.015 Gestione dei movimenti degli aeromobili sul piazzale

Il gestore aeroportuale deve garantire che:

a) agli aeromobili siano fornite istruzioni sul percorso da seguire sul piazzale;

b) siano forniti aiuti visivi adeguati per garantire che gli equipaggi di condotta siano in grado di individuare il percorso assegnato;

c) il percorso previsto sia privo di qualsiasi ostacolo che possa costituire un rischio di collisione per gli aeromobili in movimento.

ADR.OPS. D.025 Assegnazione delle piazzole di sosta per aeromobili

a) Il gestore aeroportuale deve stabilire e assicurare l'attuazione di procedure volte a garantire che la piazzola di sosta per aeromobili assegnata sia:

(1) adatta ai tipi di aeromobili per cui se ne prevede l'utilizzo;

(2) comunicata all'organizzazione responsabile della fornitura di AMS, se stabilita, o al pertinente fornitore di servizi di traffico aereo;

(3) comunicata alle persone responsabili della manovra degli aeromobili.

b) Nell'assegnare gli aeromobili alle piazzole di sosta il gestore aeroportuale deve garantire che sia tenuto conto almeno dei seguenti parametri:

(1) caratteristiche degli aeromobili;

(2) aiuti per il parcheggio;

(3) strutture che servono le piazzole di sosta per aeromobili;

(4) vicinanza di infrastrutture;

(5) altri aeromobili parcheggiati nelle piazzole di sosta limitrofe;

(6) dipendenze delle piazzole di sosta per aeromobili.

ADR.OPS.D.030 Segnalazione agli aeromobili

Il gestore aeroportuale deve garantire che la segnalazione agli aeromobili sia fornita utilizzando i segnali di manovra in conformità all'allegato, appendice 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (*).

ADR.OPS.D.035 Parcheggio degli aeromobili

Il gestore aeroportuale deve stabilire e assicurare l'attuazione di procedure volte a garantire che:

a) un'area designata per il parcheggio degli aeromobili sul piazzale sia controllata per garantire il mantenimento delle distanze di sicurezza durante la manovra di parcheggio;

b) siano fornite indicazioni per consentire agli aeromobili di parcheggiare in condizioni di sicurezza;

c) i sistemi automatizzati di indicazioni per il parcheggio, se installati, funzionino correttamente;

d) alle persone responsabili del rullaggio degli aeromobili sia intimato di fermare l'aeromobile quando le distanze di sicurezza non sono mantenute;

e) alle persone diverse da quelle necessarie a coadiuvare la procedura di parcheggio degli aeromobili sia vietato avvicinarsi a questi ultimi quando le luci anticollisione sono accese e i motori sono in funzione;

f) le piazzole di sosta per aeromobili siano prive di detriti di oggetti estranei (*Foreign Object Debris* - FOD) che possano incidere sulla sicurezza.

ADR.OPS.D.040 Partenza degli aeromobili dalle piazzole di sosta

Il gestore aeroportuale deve stabilire e assicurare l'attuazione di procedure volte a garantire che durante la partenza di un aeromobile dalla piazzola di sosta:

a) i veicoli e le attrezzature dei servizi di terra siano rimossi dalle piazzole di sosta per aeromobili o parcheggiati in aree designate, ad eccezione dei mezzi per il pushback se necessari al movimento degli aeromobili;

b) i pontili di imbarco e sbarco passeggeri, se utilizzati nelle piazzole di sosta per aeromobili, siano stati retratti;

c) la via d'uscita designata dalle piazzole di sosta per aeromobili sia priva di detriti di oggetti estranei (FOD);

d) i movimenti dei veicoli sulle piazzole di sosta e il traffico sulla strada o sulle strade limitrofe siano interrotti, ad eccezione dei mezzi per il pushback se necessari al movimento degli aeromobili;

e) alle persone diverse da quelle necessarie a coadiuvare la partenza degli aeromobili dalle piazzole di sosta sia vietato avvicinarsi a questi ultimi quando le luci anticollisione sono accese e i motori sono in funzione.

ADR.OPS.D.045 Diffusione delle informazioni alle organizzazioni che operano sul piazzale

a) Il gestore aeroportuale deve diffondere tempestivamente informazioni relative alle limitazioni operative sul piazzale alle organizzazioni che operano sul piazzale.

b) Le informazioni da fornire devono comprendere quanto segue, se del caso:

(1) il tipo di limitazione;

(2) la durata della limitazione, se nota;

(3) le misure di attenuazione che devono essere applicate;

(4) l'impatto operativo della limitazione;

(5) la disponibilità di piazzole di sosta per aeromobili;

(6) le restrizioni relative alle piazzole di sosta per aeromobili;

(7) la disponibilità di impianti fissi presso le piazzole di sosta per aeromobili;

(8) le procedure di parcheggio speciali;

(9) le modifiche temporanee dei percorsi di guida;

(10) i lavori in corso;

(11) qualsiasi altra informazione che abbia rilevanza operativa per gli utenti del piazzale.

ADR.OPS.D.050 Allertamento dei servizi di emergenza

a) Il gestore aeroportuale deve:

(1) stabilire e attuare nel piano di emergenza per l'aeroporto una procedura per l'allertamento dei servizi di emergenza in caso di incidenti e inconvenienti nel piazzale;

(2) fornire i mezzi e le strutture adeguati per l'allertamento dei servizi di emergenza pertinenti.

b) La procedura stabilita dal gestore aeroportuale deve comprendere almeno quanto segue:

(1) i dati di contatto e i mezzi che devono essere utilizzati per l'allertamento dei servizi di emergenza;

(2) le informazioni che devono essere fornite ai servizi di emergenza per una gestione efficiente dell'inconveniente, come:

i) il luogo dell'incidente o dell'inconveniente;

ii) la natura dell'incidente o dell'inconveniente;

iii) i danni;

iv) le lesioni a persone;

v) le merci pericolose.

ADR.OPS.D.055 Precauzioni contro il getto dei reattori (*jet blast*)

a) Il gestore aeroportuale deve sensibilizzare gli utenti del piazzale in merito ai pericoli derivanti dal getto dei reattori e dal flusso delle eliche.

b) Il gestore aeroportuale deve imporre agli utenti del piazzale di mettere adeguatamente in sicurezza i veicoli e le attrezzature e di designare delle aree di parcheggio in cui gli effetti del getto dei reattori o del flusso delle eliche siano ridotti al minimo.

c) In sede di progettazione o di modifica delle configurazioni del piazzale, il gestore aeroportuale deve tenere in conto l'effetto del getto dei reattori o del flusso delle eliche.

d) Il gestore aeroportuale deve individuare i luoghi esposti al getto dei reattori e deve pubblicare una richiesta di spinta minima ai piloti o adottare misure di attenuazione adeguate per ridurre al minimo l'effetto del getto dei reattori.

ADR.OPS.D.060 Rifornimento di carburante agli aeromobili

a) Il gestore aeroportuale deve stabilire una procedura per il rifornimento di carburante agli aeromobili.

b) La procedura deve imporre quanto segue:

1) il divieto di fiamme libere e di utilizzo di strumenti elettrici o simili che possano produrre scintille o archi all'interno della zona di rifornimento carburante;

2) il divieto di avviare gruppi elettrogeni esterni (*Ground Power Unit* - GPU) durante il rifornimento di carburante;

3) la presenza di un percorso dagli aeromobili privo di ostacoli per consentire la rapida rimozione delle cisterne per il carburante e delle persone in caso di emergenza;

4) il corretto collegamento degli aeromobili e delle fonti di approvvigionamento di carburante e la corretta applicazione delle procedure di messa a terra;

5) la notifica immediata al supervisore del rifornimento in caso di fuoriuscita di carburante e istruzioni dettagliate su come gestire le fuoriuscite di carburante;

6) il posizionamento delle attrezzature di supporto a terra in modo tale che le uscite di emergenza siano prive di ostacoli per consentire la rapida evacuazione dei passeggeri, se i passeggeri si imbarcano, sbarcano o rimangono a bordo dell'aeromobile durante il rifornimento di carburante;

7) la disponibilità immediata di estintori del tipo idoneo per almeno un primo intervento in caso di incendio di carburante;

8) l'interruzione delle operazioni di rifornimento di carburante in caso di tempeste elettriche presso l'aeroporto o nelle sue vicinanze.

ADR.OPS.D.065 Prova dei motori

a) Il gestore aeroportuale deve stabilire e attuare una procedura di prova dei motori.

b) La procedura deve definire quanto segue:

(1) la persona che ha l'autorità per approvare le prove dei motori;

(2) le aree in cui vengono effettuate le prove dei motori;

(3) le misure di sicurezza che devono essere adottate.

ADR.OPS.D.070 Indumenti ad alta visibilità

Il gestore aeroportuale deve imporre che tutto il personale operante all'esterno, a piedi, sull'area di movimento indossi indumenti ad alta visibilità.

ADR.OPS.D.075 Autorizzazioni alla messa in moto e istruzioni di rullaggio

a) L'operatore aeroportuale deve garantire che le autorizzazioni alla messa in moto, le autorizzazioni al pushback, se richieste, e le istruzioni di rullaggio siano coordinate con il fornitore di servizi di traffico aereo nel caso in cui il movimento degli aeromobili sul piazzale non sia gestito dal fornitore di servizi di traffico aereo.

b) In tal caso, il gestore aeroportuale in collaborazione con il fornitore di servizi di traffico aereo deve stabilire e attuare una procedura che deve includere quanto segue:

(1) la definizione dell'autorità che rilascia le autorizzazioni alla messa in moto;

(2) i mezzi per informarsi reciprocamente in merito alle autorizzazioni alla messa in moto rilasciate;

(3) i mezzi per informarsi reciprocamente in merito alle autorizzazioni al pushback e alle istruzioni di rullaggio fornite.

ADR.OPS.D.080 Programmi di controllo di professionalità e formazione dei segnalatori e dei gli autisti «FOLLOW-ME»

a) Il gestore aeroportuale deve stabilire e assicurare l'attuazione di un programma di formazione per le persone che forniscono:

(1) servizi di segnalazione;

(2) indicazioni «FOLLOW-ME».

b) Il programma di formazione deve essere attuato in conformità all'allegato III, norma ADR.OR.D.017.

c) La formazione deve essere concepita in modo da impartire le conoscenze fondamentali e le abilità pratiche relative all'esecuzione dei loro compiti.

d) Il gestore aeroportuale deve assicurare l'attuazione di un programma di controllo di professionalità per il personale di cui alla lettera a) per garantire:

(1) che il personale continui ad essere competente;

(2) che il personale sia a conoscenza delle regole e delle procedure che attengono ai relativi compiti e funzioni. Il gestore aeroportuale deve garantire che le persone di cui alla lettera a) siano sottoposte a controlli di professionalità a intervalli non superiori a 12 mesi dal completamento della loro formazione iniziale.

ADR.OPS.D.085 Programma di controllo di professionalità e formazione del personale che fornisce istruzioni di rullaggio agli aeromobili mediante radiotelefonia

a) Il gestore aeroportuale deve garantire che:

(1) le persone che forniscono istruzioni di rullaggio agli aeromobili sul piazzale mediante radiotelefonia, utilizzando le radiofrequenze aeronautiche assegnate, siano adeguatamente formate e qualificate;

(2) il programma di formazione sia attuato in conformità all'allegato III, norma ADR.OR.D.017, con le seguenti eccezioni:

i) la formazione iniziale deve essere seguita da una formazione di unità operativa che comprende le seguenti fasi:

A) fase di formazione di transizione, concepita principalmente per impartire le conoscenze e la comprensione delle procedure operative specifiche per il sito e gli aspetti specifici dei compiti;

B) fase di formazione in posizione operativa, che è la fase finale della formazione di unità operativa durante la quale le procedure e competenze legate al lavoro precedentemente acquisite sono integrate in pratica sotto la supervisione di un istruttore per la formazione qualificato in una situazione di traffico reale;

ii) la formazione periodica deve essere condotta a intervalli non superiori a 12 mesi di calendario e deve comprendere una revisione del contenuto della formazione iniziale;

iii) la formazione di aggiornamento deve essere condotta quando una persona è assente dal servizio per un periodo superiore a 12 mesi e deve includere l'intero contenuto della formazione iniziale.

b) Le persone di cui alla lettera a), punto 1), devono dimostrare la competenza linguistica, almeno a livello operativo, sia nell'usare le fraseologie sia nell'esprimersi in linguaggio chiaro, in conformità alla lettera c), nelle lingue utilizzate per la comunicazione bordo/terra presso l'aeroporto.

c) Il richiedente deve dimostrare di essere in grado di:

(1) comunicare efficacemente nelle situazioni di solo contatto vocale e nelle situazioni faccia a faccia;

(2) comunicare con chiarezza e accuratezza su argomenti comuni e correlati all'attività lavorativa;

(3) utilizzare strategie comunicative adeguate per scambiare messaggi e per riconoscere e risolvere i malintesi sia in un contesto generale sia in ambito professionale;

(4) risolvere con successo le difficoltà linguistiche nate da complicazioni o eventi inaspettati che si verificano durante l'espletamento dell'attività di routine o delle mansioni di comunicazione con le quali hanno in genere familiarità;

(5) parlare con un'inflessione dialettale o con un accento comprensibili alla comunità aeronautica.

d) La competenza linguistica deve essere dimostrata da un certificato rilasciato dall'organizzazione che ha effettuato la valutazione, che attesti la lingua o le lingue conosciute, il livello o i livelli di competenza e la data della valutazione.

e) Ad eccezione delle persone che hanno dimostrato di possedere competenze linguistiche a livello di esperto, le competenze linguistiche devono essere riesaminate ogni:

(1) quattro anni dalla data della valutazione, se il livello che si dimostra di possedere corrisponde a quello operativo;

(2) sei anni dalla data della valutazione, se il livello che si dimostra di possedere corrisponde a quello avanzato.

f) Le competenze linguistiche devono essere dimostrate mediante un metodo di valutazione comprendente:

(1) il processo con il quale viene effettuata la valutazione;

(2) le qualifiche dei valutatori che effettuano valutazioni delle competenze linguistiche;

(3) la procedura di ricorso.

g) Il gestore aeroportuale deve mettere a disposizione corsi di lingua al fine di mantenere il livello richiesto di competenze linguistiche del suo personale.

h) Il gestore aeroportuale deve assicurare l'attuazione di un programma di controllo di professionalità per il personale di cui alla lettera a), punto 1), per garantire:

(1) che il personale continui ad essere competente;

(2) che il personale sia a conoscenza delle regole e delle procedure che attengono ai relativi compiti e funzioni. Il gestore aeroportuale deve garantire che le persone di cui alla lettera a) siano sottoposte a controlli di professionalità a intervalli non superiori a 12 mesi dal completamento della loro formazione iniziale.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).».